

**Ill.mo Tribunale di Milano  
Sezione Settima penale  
in composizione collegiale**

**Presidente Dott. Marco Tremolada**

**proc. n. 1351/18 r.g.Trib.**

**Seconda memoria ex art.121 c.p.p.  
nell'interesse della parte civile Repubblica Federale della Nigeria**

Il sottoscritto Avv. Lucio Lucia, difensore e procuratore speciale della Parte civile Repubblica Federale della Nigeria, espone quanto segue.

**Sui nuovi documenti utilizzati dalle difese di Eni s.p.a., Casula e Pagano.**

Sia consentita l'interlocuzione in ordine ai documenti utilizzati -per la prima volta- dalle difese di Eni s.p.a., Casula e Pagano con le memorie depositate in data 24.2.2021, documenti mai prodotti prima e mai ritualmente acquisiti nel corso dell'istruzione dibattimentale.

Si tratta:

-della lettera 14.6.2018 del Ministro di Stato per le risorse petrolifere al Managing Director di NAE;

-della lettera 6.7.2018 del Managing Director di NAE al Ministro di Stato per le risorse petrolifere.

Asseriscono le difese che tali lettere dimostrerebbero l'effettivo esercizio del dei back in rights da parte della Repubblica Federale della Nigeria. Tale asserito esercizio del diritto sarebbe, a loro dire, da un lato confermativo della legittimità della clausola di cui all'art.11 del RA del 2011, dall'altro lato contraddittorio rispetto alla costituzione di parte civile.

Prima di dire che si tratta di una interpretazione del tutto infondata, in contrasto con il dato testuale, è opportuno interloquire in ordine alle modalità di introduzione di detti documenti nel processo e alla completezza (o meglio incompletezza) della corrispondenza ora utilizzata.

**L'utilizzo dei documenti (che maschera una produzione) è tardivo.**

Come detto, si tratta di documenti che le difese non hanno prodotto nel corso dell'istruzione dibattimentale e che quindi non sono mai stati ammessi dal Tribunale.

Si tratta di documenti noti alle difese, in quanto Eni/Nae sono soggetti della corrispondenza in questione.

La mancata produzione da parte delle difese durante l'istruzione dibattimentale pare del tutto comprensibile, attesa la sostanziale irrilevanza rispetto all'oggetto della prova ex art.187 c.p.p., cioè sia rispetto all'imputazione, sia rispetto ai fatti inerenti alla responsabilità civile.

Ora le difese -forse nel tentativo di contrastare gli argomenti dell'accusa pubblica e privata in tema di illegittimità della clausola relativa ai back in rights- reputano utile il riferimento a tali documenti, utilizzandoli "*fuori tempo massimo*", senza che vi sia l'assoluta necessità che deve caratterizzare una produzione in questa fase del processo (artt.523 e 507 c.p.p.). Consapevoli di ciò, le difese adottano l'accorgimento della reperibilità di detti documenti "*su fonti aperte*", anche se dette "*fonti aperte*" altro non sono che il sito istituzionale Eni, su cui le lettere sono state pubblicate pochi giorni prima del deposito delle memorie.

Si tratta di un'inammissibile violazione delle regole processuali relative all'ammissione della prova, in quanto sarebbe così consentito acquisire in qualsiasi momento, anche tardivamente, prove documentali pubblicate sul web da chiunque, anche da una delle parti del processo, come nel caso di specie<sup>1</sup>.

Si tratta, quindi, di un utilizzo di documenti che maschera una produzione tardiva, che quindi è inammissibile.

---

<sup>1</sup> Sulla distinzione fra documento attestante un fatto notorio ricavabile da fonte aperta e illegittima acquisizione di documenti dal web, al di fuori delle regole processuale di produzione documentale, cfr. Cass. pen., sez. II, 17.1.2017 (dep. 2.2.2017), n. 4951.

**La prova documentale utilizzata è incompleta: sono state estrapolate soltanto due lettere da una più ampia corrispondenza.**

Deve inoltre rilevarsi la incompletezza della “produzione”, in quanto le lettere utilizzate sono estrapolate da un carteggio più ampio: la lettura della corrispondenza successiva fra le parti consente di comprendere l'assoluta infondatezza degli argomenti delle difese del responsabile civile Eni e degli imputati.

Si allegano alla presente memoria le lettere, successive a quelle prodotte da Eni e dagli imputati, che consentono di comprendere cosa sia accaduto in realtà:

- 1) la lettera 11.10.2018 di NAE al Ministro di Stato per le risorse petrolifere e a NNPC, con allegata bozza di “Back-in Agreement”;
- 2) lettera 11.12.2018 di NAE al Presidente della Repubblica Federale della Nigeria;
- 3) lettera 19.3.2019 del Ministro di Stato per le risorse petrolifere a NAE;
- 4) lettera 19.3.2019 NNPC a NAOC.

Dalla corrispondenza allegata, unitamente alle due lettere depositate da Eni e dagli imputati con le ultime memorie difensive, si comprende agevolmente che:

- in data 9.2.2018 NAE e SNUD avevano richiesto al DPR la conversione della licenza da OPL a OML (come si legge al punto E delle premesse della bozza di accordo allegato alla lettera NAE/Ministro dell'11.10.2018);
- questa richiesta di conversione della licenza era stata preceduta da un incontro nel gennaio 2018 fra NAE/Eni e il Presidente della Repubblica Federale ed il Ministro per le risorse petrolifere (come risulta dalla lettera del 14.6.2018);
- stante l'inizio del presente processo penale a Milano, in data 5.3.2018 è avvenuta la costituzione di parte civile della Repubblica Federale della Nigeria;
- successivamente, in pendenza dell'azione civile esercitata nel presente processo, le parti hanno avuto contatti al riguardo: è notorio che Shell ed Eni in Nigeria abbiano, come avevano al tempo di tali incontri, molteplici ed importantissimi interessi economici ulteriori rispetto all'OPL 245, così che è del tutto comprensibile che fra le due compagnie petrolifere ed il

Governo nigeriano vi fossero contatti ed interlocuzioni anche in corso di causa<sup>2</sup>;

- nell'ambito delle trattative, in considerazione del fatto che in data 9.2.2018 NAE e SNUD avevano richiesto la conversione della licenza OPL 245 in OML, il Ministro di Stato per le risorse petrolifere con lettera del 14.6.2018 comunicava a NAE, e per conoscenza a SNUD, che il Governo intendeva esercitare il back-in right nell'ipotesi di conversione in OML, senza specificazione della quota percentuale di esercizio di detto diritto, con la convocazione un meeting a breve per discuterne le condizioni; la lettera del Ministro era però chiara, sin da subito, in ordine ad un punto fondamentale: il diritto di rientro era esercitato "**at no costs** to the Federal Government";
- alla lettera del Ministro seguiva una prima lettera interlocutoria di NAE in data 6.7.2018, che -glissando sulla condizione richiesta "at no costs"- comunicava al Ministro la disponibilità a discutere le condizioni del diritto di rientro previsto dall'art.11 del RA 20.4.2011;
- successivamente, si registrano gli avvenimenti di cui le difese di Eni e degli imputati non hanno dato conto: con lettera 11.10.2018, NAE trasmetteva al Ministro una bozza di "Back-in Agreement", con la previsione (punto 3) di condizioni contrattuali ed economiche del tutto conformi all'art.11 del RA 2011, cioè pagamento immediato da parte del Governo di 650 milioni di USD per il 50% dei diritti di OML ("**costs of acquisition**"), **oltre interessi** da concordare, oltre la condivisione proporzionale dei costi sostenuti dalle società ("**costs incurred** by NAE and SNEPCO"), recuperabili con PSC che avrebbe dovuto vedere NAE e SNEPCO quali Contractor, a condizioni non meno favorevoli del PSC del 2003;
- le evidenti divergenze fra le condizioni richieste dal Governo ("at no costs") e quelle proposte da NAE (quelle del RA 2011) determinavano, inevitabilmente, l'interruzione di ogni ulteriore interlocuzione da parte del Governo;
- a questo punto NAE tentava addirittura un diretto contatto con Il Presidente della Repubblica Federale, come risulta dalla lettera di NAE dell'11.12.2018;

---

<sup>2</sup> Dalla Relazione annuale 2018 di Eni <https://www.eni.com/assets/documents/Relazione-finanziaria-annuale-2018.pdf> risultano numerosi e rilevanti asset produttivi ed importante attività esplorativa in Nigeria nel periodo in questione 2018.

-la risposta arrivava chiara e definitiva con la lettera 19.3.2019 del Ministro a NAE: il Presidente della Repubblica Federale disponeva che le richieste di NAE non fossero più prese in considerazione sino al termine delle azioni giudiziarie;

-in pari data, 19.3.2019, NNPC comunicava l'interruzione di ogni accordo commerciale relativo all'OPL 245, in ragione delle cause e delle investigazioni, con lettera indirizzata a NAOC avente ad oggetto "OPL 245 GAS AGREEMENT", peraltro, un'ulteriore conferma che nel Blocco 245 anche il gas era un asset di grande rilievo.

In sintesi, pertanto, in pendenza dell'azione civile nel processo penale di Milano (il cui esercizio era vincolato all'inizio del processo), NAE ha approcciato il Governo per ottenere (anche per conto di Shell) la conversione della licenza in OML; è seguita una interlocuzione -del tutto normale in pendenza di un'azione civile e considerati gli ulteriori interessi delle due società in Nigeria- che si è però definitivamente interrotta quantomeno in ragione delle inconciliabili posizioni relative alle condizioni economiche di esercizio dei back in rights.

Quel che appare davvero incontestabile è che l'esercizio del diritto di rientro da parte del Ministro di cui alla lettera 14.6.2018 (ancorché diritto soltanto preannunciato, in caso di conversione della licenza in OML ed ancora da definire in termini di percentuale di esercizio) fosse "*at no costs*", cioè "*a costo zero*", come correttamente traducono i difensori del dott. Casula<sup>3</sup>, espressione che invece i difensori di Eni e del dott. Pagano, contro ogni evidenza, traducono come "*senza riconoscimento di interessi*"<sup>4</sup>.

Diversamente da quanto sostengono le difese<sup>5</sup>, poi, il fatto che l'esercizio del diritto di rientro sia stato comunicato con semplice lettera del Ministro, non contraddice affatto la clausola prevista dall'RA 2011 (art.11) che prevedeva l'esercizio "per legge" ("by law"): come si è detto, la lettera 14.6.2018 del Ministro deve essere collocata in un ambito di trattative fra le parti, trattative che per definizione dovevano esplorare condizioni

---

<sup>3</sup> Memoria difesa Casula p. 171.

<sup>4</sup> Memoria difesa Eni 24.2.2021 p.157; memoria difesa Pagano 24.2.2021 p.95.

<sup>5</sup> Memoria difesa Casula p.151; memoria difesa Eni p.156; memoria difesa Pagano, p. 94.

diverse da quelle già previste nell'art.11 del RA 2011. Del resto, il Ministro nella lettera 14.6.2018 si riferisce ad un esercizio del diritto di rientro rispetto ad una licenza OML non ancora autorizzata e nella lettera in questione non è neppure indicata la percentuale di esercizio: si tratta quindi di una fase preliminare di trattativa.

Pertanto, la lettera non contraddice affatto quanto previsto dal RA 2011 e cioè che secondo il contratto, con clausola di garanzia a favore delle società private perché limitativa del potere del Governo, il diritto avrebbe potuto essere esercitato dal Governo soltanto in presenza di legge.

Ogni diversa interpretazione della locuzione "by law" scritta all'art.11 del RA 2011 contrasta non soltanto con le traduzioni del RA 2011 in atti (anche con quella fornita da Eni), ma soprattutto con quanto il dott. Descalzi ha riferito al consiglio di amministrazione di Eni nella seduta del 27.4.2011, come risulta dal verbale:

*"... è stato chiarito che un loro eventuale ingresso nel blocco potrà avvenire solo per legge ...".*

La documentazione utilizzata da Eni e dagli imputati, pertanto, diversamente da quanto sostengono le difese di Eni, Casula e Pagano, non conferma affatto la legittimità della clausola di cui all'art.11 del RA del 2011, e conferma invece la linearità del comportamento della parte civile Repubblica Federale della Nigeria.

Detta documentazione non appare quindi rivestire il carattere di "assoluta necessita" ai fini della decisione.

Tuttavia, in ordine alla produzione/utilizzabilità di detta documentazione, la parte civile si rimette alla valutazione di codesto Ill.mo Tribunale, con la richiesta che, in caso di utilizzazione delle lettere indicate da Eni e dagli imputati Casula e Pagano, sia -per completezza- utilizzata ai fini della decisione anche la documentazione indicata ed allegata alla presente memoria della parte civile.

Con osservanza.

Milano, 15 febbraio 2021.

Avv. Lucio Lucia